



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/03/2007

 ADDI' 29/03/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Piero	Presidente	VANDA PILLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POYPET	Vassino	Proridente	NICHELANGELO	Maric	"
ASINARA	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	XARANTI	Enrico	"
FICHERA	Daniela	"			

ASS. PER IL SEGRETAR O: Domenico Antonio GUZZO'

***** OMISSIS

ASSISTITI: BATTAGLIA - DI STEFANO - NIERI - TIBALDI - VALENTINI


DELIBERAZIONE N. 207

Oggetto:

Ratifica e recepimento dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 22 marzo 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lazio ed il Comune di Roma concernente la realizzazione di interventi speciali nell'ambito del programma straordinario per l'emergenza abitativa nel Comune di Roma.



207 29 MAR. 2007 lu



OGGETTO: Ratifica e recepimento dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 22 marzo 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lazio ed il Comune di Roma concernente la realizzazione di interventi speciali nell'ambito del programma straordinario per l'emergenza abitativa nel Comune di Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTA la Lr del 18 febbraio 2002 n. 06 inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 26 luglio 2005 n. 148, di conversione del Decreto Legge n. 86/2005 e successive modificazioni, che destina risorse finanziarie per la riduzione del disagio abitativo ai fini della realizzazione di alloggi sperimentali e progetti speciali nei Comuni capoluoghi;

VISTO il successivo D.M. 16 marzo 2006 che assegna al Comune di Roma, per le finalità sopra indicate, la somma di € 24.405.493,71;

CONSIDERATO che ai sensi del citato D.M. i suddetti interventi sono finanziati con un contributo statale pari al 50% del costo complessivo degli stessi mentre il restante 50% è a carico del Comune e/o della Regione;

VISTA la delibera C.C. del Comune di Roma 20 marzo 2007 n. 49 con la quale in relazione alle previsioni del suddetto D.M. si propone la sottoscrizione di un Accordo di Programma da stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Lazio per l'attuazione di un programma straordinario per l'emergenza abitativa, finanziato con lo stanziamento statale, da completare con gli apporti finanziari del Comune per 15 milioni di euro e della Regione Lazio per 15 milioni di euro;

RITENUTO di poter convenire con la proposta di Accordo formulata come sopra dal Comune di Roma;

CONSIDERATO che l'apporto finanziario regionale trova copertura con lo stanziamento a suo tempo disposto a seguito del "Protocollo d'intesa" stipulato con il Comune di Roma in data 26 luglio 2005, come recepito dalla D.G.R.L. 24 giugno 2005 n. 594, concernente appunto l'emergenza abitativa;

VISTO il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007, approvato con Lr 28 dicembre 2006 n. 28, che al capitolo E62506 stanziava la somma complessiva di 62,5 milioni di euro relativamente al "Protocollo d'intesa" stipulato con il Comune di Roma per l'emergenza abitativa, sul quale potrà gravare la quota di apporto regionale di 15 milioni di euro;

CONSIDERATO che per motivi di urgenza si è proceduto in data 22 marzo 2007 alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma e che quindi occorre ora provvedere alla sua ratifica e recepimento, come dall'allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta alla procedura di concertazione;

All'Unanimità

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, di ratificare e recepire l'Accordo di Programma sottoscritto in data 22 marzo 2007 dalla Regione Lazio con il Ministero delle Infrastrutture e con il Comune di Roma concernente la realizzazione di interventi speciali nell'ambito del programma straordinario per l'emergenza abitativa nel Comune di Roma, come dall'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.



Allegato A.pdf



5 APR. 2007

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



Allegato A

ALLEG. DIR. REGIONALE 207/04
DEL 2.9.MAR.2007.....



Ministero delle Infrastrutture

ROMA



Comune di Roma



Regione Lazio

Accordo di programma per interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148 come integrato dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge 1 febbraio 2006, n. 23. convertito con la legge 3 marzo 2006, n. 86, nel Comune di Roma.

(ai sensi del D.M 16 marzo 2006 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 27 luglio 2006 n. 173)

L'anno 2007, il giorno 22 del mese di Marzo, in Roma presso la sede del Comune di Roma, Palazzo Senatorio

tra

Il Ministero delle Infrastrutture - Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore Generale nominato con DPCM in data 2 Dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 8 Febbraio 2007, Reg 2, foglio n.16;

Il Comune di Roma nella persona dell'Assessore al Patrimonio, alle politiche abitative e ai progetti speciali Claudio Minelli;

La Regione Lazio nella persona dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politiche della Casa, Bruno Astorre.

Premesso che

- il decreto legge 27 maggio 2005 n. 86 convertito con la legge 26 luglio 2005 n.148 destina risorse nel limite massimo di € 104.940.000,00 per la riduzione, in determinati comuni, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio, in possesso di determinati requisiti;

- l'articolo 1, comma 3. del citato decreto legge stabilisce che le risorse, non utilizzate alla data del 31 ottobre 2005 per tale obiettivo, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 148/2005;

- con decreto ministeriale 16 marzo 2006, registrato alla Corte dei Conti il 5 giugno 2006 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - registro n. 1, foglio n, 322, la residua disponibilità di € 99.234.336,32 di cui al sopraccitato articolo 1, comma 3, è stata destinata all'avvio nei



comuni capoluoghi di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente al conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005 n. 148, come integrato dal decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23 ;

Considerato che

l'apporto finanziario regionale trova copertura con lo stanziamento a suo tempo disposto a seguito del "Protocollo d'intesa" stipulato con il Comune di Roma in data 26 luglio 2005, come recepito dalla D.G.R.L. 24 giugno 2005 n. 594, concernente appunto l'emergenza abitativa;

- ai sensi del riparto effettuato con il sopra citato decreto ministeriale 16 marzo 2006 la disponibilità assegnata al Comune di Roma per le finalità indicate all'articolo 1 dello stesso decreto è pari a € 24.405.493,71;

- l'articolo 4 del richiamato decreto ministeriale 16 marzo 2006 dispone che gli interventi speciali, di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, sono finanziati con contributo statale pari al 50% del costo complessivo degli stessi, mentre il restante 50% del costo complessivo di ciascun intervento è posto a carico del singolo comune e/o della Regione e/o di operatori pubblici o privati aderenti alle singole iniziative;

- ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 16 marzo 2006, con uno o più accordi di programma da sottoscrivere tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti (ora infrastrutture) Direzione generale per le politiche urbane ed abitative, d'intesa con la Regione ed il Comune interessati agli interventi, entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta del decreto stesso, sono definiti gli indirizzi e i contenuti degli interventi di cui all'articolo 1 del soprammenzionato decreto nonché le modalità di erogazione della disponibilità assegnata a ciascun Comune;

- con decreto legge 18 Maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato tra l'altro Istituito il Ministero delle Infrastrutture;

- con D.P.C.M in data 5 luglio 2006 registrata alla Corte dei Conti - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - in data 12 luglio 2006, reg. n. 9 foglio n. 125, emanato ai sensi dell'articolo 1 comma 10 del sopra citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2006, n. 233, sono state individuate le competenze e definita l'articolazione del Ministero delle Infrastrutture;

- che con nota n. 47 del Gennaio 2007 il Comune di Roma ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture la proposta di utilizzo delle risorse attribuite con il citato D.M. 16 Marzo 2006, corredata dalla documentazione attestante la fattibilità tecnico amministrativa e finanziaria ai fini della sottoscrizione del previsto Accordo di Programma, che si allega al presente accordo (allegato 1) e che la stessa presenta concreti elementi di fattibilità;

- che il Comune di Roma, con delibera n. 49 del 20 Marzo 2007 assunta dal Consiglio Comunale, ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del presente accordo di programma;

- che il Ministero ha Introdotto al testo dell'Accordo di Programma approvato dal Consiglio Comunale alcune correzioni esclusivamente tecnico-formali che non modificano in alcun modo i contenuti dello stesso accordo;

- che la Regione Lazio, con successiva deliberazione ratificherà e recepirà il presente programma straordinario.

Tutto ciò premesso e considerato le Amministrazioni convenute concordano quanto segue:

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato costituiscono parte integrante del presente accordo di programma



Articolo 2
(Oggetto dell'accordo)

1. Oggetto dell'accordo è la realizzazione di parte del programma straordinario per l'emergenza abitativa di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 110/2005 e alle modalità attuative contenute nella memoria della Giunta del Comune di Roma 20 Dicembre 2006, relativo alla realizzazione quinquennale, entro il 2011, di 20.000 alloggi di cui n.10.000 unità da assegnare con i criteri dell'edilizia sovvenzionata e n.10.000 da concedere in affitto a canone concordato e canone solidale.
Che tale programma consiste:
 - a) in acquisti di alloggi derivanti da cambi di destinazione d'uso, nell'ambito di un piano di interventi complessivi che ha interessato, attraverso specifici avvisi pubblici, più soggetti imprenditoriali. Di tale piano di interventi il Consiglio Comunale, con delibera di Indirizzo n.171/ 2006, ha già dato il proprio assenso a modifiche di destinazione d'uso per complessivi 2.500 appartamenti, localizzati in diversi quartieri come indicato nella stessa delibera;
 - b) in interventi per la realizzazione di alloggi su aree disponibili nei piani di zona approvati e in attuazione e/o su piani di lottizzazione convenzionata;
 - c) in interventi per la realizzazione di alloggi sulle aree destinate al PEEP a saturazione degli stessi, ripartiti per il 30 % in sovvenzionata, 20 % in social housing e 50 % attraverso i tradizionali operatori della legge 167/62, con l'intesa di realizzare alloggi in affitto concordato per il 60% e il 40 % in edilizia convenzionata;
 - d) in un progetto speciale per centri di assistenza alloggiativa;
 - e) in interventi urbanistici derivanti da intese tra il Comune di Roma ed operatori privati, nei quali prevedere 2300 alloggi da dare in locazione a canone concordato, dei quali 600 a canone solidale;
2. Il piano straordinario per la sua attuazione prevede l'utilizzo di risorse economiche dell'Amministrazione comunale derivanti da piani di alienazione di proprio patrimonio già effettuati, in corso di realizzazione e programmati (delibere di Consiglio comunale n. 139/2001, n.2/2004, n. 83/2006, quota parte degli Immobili di edilizia residenziale pubblica comunale); della Regione Lazio (protocollo d'intesa del 26/7/2005); dei soggetti privati interessati agli interventi di natura urbanistica.
3. Per le specifiche finalità relative al presente accordo di programma si ritiene opportuno destinare 54.405.493,71 all'attuazione di parte del programma straordinario – lettere a), b), d), del comma 1 del presente articolo, nonché di estendere il presente accordo anche ai soggetti interessati attuatori degli interventi di cui alla lettera e) per la parte relativa alle intese sul canone concordato e solidale.

Articolo 3
(Modalità di realizzazione del programma)

1. gli interventi di cui al precedente articolo 2 saranno realizzati attraverso:
 - a – acquisizione di immobili da destinare alle finalità dell'edilizia residenziale pubblica derivanti dagli interventi già individuati dal Consiglio comunale con delibera 171/2006 e da analoghe iniziative in corso di valutazione;
 - b – costruzione di alloggi con caratteristiche sperimentali orientate alla riduzione del consumo energetico e/o all'utilizzo di materiali e tecniche di bioedilizia al fine di rendere l'intervento costruttivo sostenibile dal punto di vista ambientale;
 - c – acquisizione e/o locazione pluriennale di centri di assistenza alloggiativa;
 - d – Intesa tra Comune e operatori privati sulla locazione degli alloggi da concedere in locazione a canone concordato e a canone sociale.



Articolo 4
(Concorso finanziario)

Il costo complessivo dell'intervento di cui all'articolo 2 pari ad € 54.405.493,71 è così ripartito:

- a) € 24.405.493,71 a carico del Ministero delle Infrastrutture
- b) € 15.000.000 a carico del Comune di Roma
- e) € 15.000.000 a carico della regione Lazio

Articolo 5
(Modalità di finanziamento del programma di acquisizione immobili)

- 1 - Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di programma il Comune di Roma predispone ed invia al Ministero delle infrastrutture ed alla Regione Lazio un piano operativo per l'incremento delle disponibilità di alloggi di edilizia sociale attraverso l'acquisto di immobili di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 171/2006, per un importo complessivo pari a € 28 milioni. Il finanziamento assunto dal Comune di Roma per tale investimento sarà non inferiore a € 5 milioni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di detto piano operativo il Ministero delle Infrastrutture approva lo stesso.
- 2 - La Regione Lazio, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano operativo di cui al precedente punto 1, trasferisce al Comune di Roma la somma di € 8 milioni per il cofinanziamento del piano stesso.
- 3 - Il Ministero delle Infrastrutture, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui al precedente punto 1, accredita al Comune di Roma la somma di € 15 milioni.
- 4 - In mancanza degli atti di cui al comma 1, del presente articolo, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Lazio non procederanno agli adempimenti di cui ai detti commi 2 e 3.
- 5 - In forza del presente accordo le risorse di cui al presente articolo commi 2 e 3 restano nel bilancio del Comune di Roma espressamente vincolate alla realizzazione del piano per l'incremento delle disponibilità di alloggi di edilizia sociale, di cui all'art.3 punto a).
- 6 - Il Comune di Roma trasmetterà al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione Lazio entro 365 giorni dalla data di accredito del finanziamento statale gli atti autorizzativi degli acquisti degli immobili ricompresi nel piano di cui al precedente comma 1, rendicontandone la relativa spesa.

Articolo 6
(Modalità di finanziamento del programma costruttivo)

1. Per l'attuazione del programma di cui all'art 3 lettera b) il Comune di Roma prevede un finanziamento pari ad almeno € 9 milioni.
L'importo relativo al contributo statale in conto capitale pari ad € 1.405.493,71 per l'intervento di edilizia sperimentale, di cui al precedente articolo 3, lettera b), è trasferito a favore del Comune di Roma su apposito conto corrente/i presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e svincolato, previo nulla osta dell'Amministrazione competente, secondo le seguenti modalità:
 - a) 10% di € 1.405.493,71 pari a € 140.549,37 ad avvenuta registrazione del decreto ministeriale di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento sperimentale;
 - b) 20% di € 1.405.493,71 pari a € 281.098,75 alla trasmissione del verbale di inizio lavori;
 - c) 30% di € 1.405.493,71 pari a € 421.648,11 alla trasmissione della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e confermata dal Comune di Roma attestante l'avvenuta esecuzione del 30% dei lavori, nonché del primo rapporto sulla sperimentazione;
 - d) 30% di € 1.405.493,71 pari a € 421.648,11, alla trasmissione della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e confermata dal Comune di Roma attestante l'avvenuta esecuzione del 60% dei lavori, nonché del secondo rapporto sulla sperimentazione;
 - e) 10% di € 1.405.493,71 pari a € 140.549,37 all'approvazione degli atti di collaudo e del rapporto conclusivo sulla sperimentazione.



Articolo 7
(Modalità di finanziamento del progetto speciale centri di assistenza alloggiativa)

- 1 - Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di programma il Comune di Roma predispone ed invia al Ministero delle Infrastrutture ed alla Regione Lazio un piano operativo per l'incremento delle disponibilità di alloggi per l'assistenza alloggiativa attraverso l'acquisto e/o la locazione poliennale di immobili destinati a tale scopo, per un importo complessivo di € 16 milioni, destinando a tal fine un finanziamento pari a € 1 milione. Entro sessanta giorni dal ricevimento di detto piano operativo il Ministero delle Infrastrutture approva lo stesso.
- 2 - La Regione Lazio, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma operativo di cui al precedente punto 1, trasferisce al Comune di Roma la somma di € 7 milioni per il cofinanziamento del programma stesso.
- 3 - Il Ministero delle Infrastrutture, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano operativo, accredita al Comune di Roma la somma di € 8 milioni per il cofinanziamento del programma stesso.
- 4 - In mancanza degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Lazio non procederanno agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
- 5 - In forza del presente accordo, le risorse di cui al presente articolo commi 2 e 3, restano nel bilancio del Comune di Roma espressamente vincolate alla realizzazione di un programma speciale per l'incremento delle disponibilità di alloggi di assistenza alloggiativa attraverso la locazione poliennale di immobili destinati a tale scopo.
- 6 - Il Comune di Roma trasmetterà al Ministero delle infrastrutture e alla Regione Lazio, entro 365 giorni dalla data di accredito del finanziamento statale, di cui al precedente articolo 5, comma 3, gli atti autorizzativi degli acquisti e/o locazione pluriennale degli immobili ricompresi nel piano di cui al precedente comma 1 rendicontandone la relativa spesa.

Articolo 8
(Modifiche attuative)

- 1 - In considerazione del fatto che gli interventi previsti nel presente Accordo di programma, relativo al territorio del Comune di Roma, rientrano in un programma straordinario per l'emergenza abitativa ben più vasto - già definito nei criteri e principi dallo stesso Consiglio comunale - e tenuto conto dell'esigenza prioritaria di acquisire soluzioni abitative nei tempi più rapidi, saranno possibili rimodulazioni dei finanziamenti nell'ambito e tra le tipologie di intervento previste dagli articoli 5, 6 e 7 attraverso specifici aggiornamenti dei contenuti del presente accordo di programma.
- 2 - Eventuali modifiche concernenti gli interventi oggetto del presente accordo, dovranno essere approvate dal Ministero delle Infrastrutture.

Articolo 9
(Revoche ed economie)

Le eventuali economie maturate statali e/o regionali, dovute a minori oneri o revoche rispetto ai programmi previsti, salvo quanto previsto dal precedente articolo 8 dovranno essere riaccreditate rispettivamente al Ministero delle Infrastrutture e/o alla Regione Lazio.

Articolo 10
(Responsabile dell'attuazione dell'accordo)

- 1 - Il Comune di Roma individua quale responsabile dell'accordo il Dirigente Dott.ssa Luisa Zambrini, direttore del III Dipartimento Politiche del Patrimonio e Progetti Speciali.
- 2 - Il responsabile dell'attuazione dell'accordo ha il compito di:
 - a - rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti interessati;
 - b - promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il seguente atto.

- 3 - Il responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 1 predispone un rapporto di monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento del presente accordo da inoltrare al Ministero delle infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative.
- 4 – La Regione Lazio, con successiva deliberazione ratificherà e recepirà il presente programma straordinario.

Articolo 11
(Collaudo degli interventi)

1. La Commissione di collaudo degli interventi costruttivi di cui all'articolo 6 del presente accordo è nominata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici.
2. La Stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di collaudo ne dà comunicazione al Ministero delle infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative fornendo, altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 12
(Disposizioni generali)

Il presente accordo di programma, redatto in n. 4 esemplari, è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e diviene esecutivo dalla data di registrazione del relativo decreto ministeriale di approvazione.

Per il Ministero delle Infrastrutture

Per il Comune di Roma

Per la Regione Lazio

